



REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI BENI E SERVIZI.

Art. 1

OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina, in attuazione dell'art. 125 del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), le modalità di affidamento e di esecuzione delle acquisizioni in economia di beni e servizi di importo inferiore alla soglia indicata dall'art. 28, comma 1, lett. b), del decreto legislativo medesimo per tutte le categorie individuate all'articolo 2, fatta salva l'adesione al sistema di convenzioni Consip di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modifiche ed integrazioni. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento e nell'art. 125 del D. Lgs. 163/2006 si applicano, ove compatibili, le disposizioni della parte IV, titoli I, II, III e IV, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 – Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE".
2. Il presente Regolamento si propone di snellire e semplificare le procedure nel rispetto dei principi di economicità, di tutela della par condicio e della trasparenza, e costituisce ai sensi dell'art. 11 della Legge Regionale 2.9.1996, n. 38 e successive modificazioni altresì atto formale di autorizzazione e di approvazione di tutti i contratti stipulati ai sensi del Regolamento stesso e delle spese che ne conseguono.
3. Le forniture e i servizi di importo superiore alla soglia comunitaria in vigore non potranno subire frazionamenti artificiosi finalizzati a ricondurne l'esecuzione alla disciplina degli acquisti in economia.
4. L'importo di cui al comma 1 non può essere superato neppure con varianti, proroghe, o altre forme di integrazione o estensione contrattuale

Art. 2

BENI E SERVIZI

1. **Fanno parte dei beni e dei servizi acquisibili in economia:**
 - a) derrate alimentari, articoli e attrezzature tecniche complementari e di utilizzo per la ristorazione collettiva;
 - b) articoli di cancelleria e stampe;
 - c) cassette di pronto soccorso, vestiario antinfortunistico o altro materiale occorrente per la sicurezza aziendale;



- d) mobili e altre attrezzature d'ufficio, arredi, complementi di arredamento e di segnaletica;
- e) fotocopiatrici, macchine multifunzioni, apparecchi da registrazione acustica, amplificazione visiva e relativo materiale da ricambio e consumo, attrezzature similari e relative manutenzioni;
- f) personal computer, stampanti, palmari, proiettori, macchine fotografiche e attrezzature similari, nonché materiale informatico ordinario di vario genere, compresi noleggio, manutenzione e riparazione, per le postazioni di lavoro;
- g) attrezzature informatiche speciali, server, workstation, plotter, apparati di rete, compresi noleggio e manutenzione;
- h) veicoli e mezzi d'opera, nonché materiale di ricambio e accessori per le riparazioni e le manutenzioni degli stessi, carburanti, lubrificanti, e altro materiale di consumo energetico;
- i) attrezzi, ricambi, strumenti di lavoro, segnaletica, materiale vegetale di arredo;
- j) beni e apparecchi per la telefonia fissa e mobile;
- k) acquisto, confezione, riparazione, lavaggio e stiratura di capi di vestiario ed altri indumenti da lavoro e di materiale di casermaggio;
- l) organizzazione e partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche, iniziative educative, nell'interesse dell'Ente, ivi comprese le spese necessarie per ospitare i relatori;
- m) spese di rappresentanza in occasione di solennità, feste nazionali, convegni, mostre, manifestazioni e ricorrenze varie;
- n) divulgazione di bandi di concorso o avvisi a mezzo stampa od altri mezzi di informazione;
- o) servizi di traduzione e interpretariato, trascrizione, sbobinatura ed eccezionalmente lavori di copia, rilegature di libri e pubblicazioni di vario genere, riproduzioni e di copisteria; spese per la stampa e la diffusione di documenti, periodici d'informazione, stampati speciali, ivi comprese le spese per la distribuzione e l'affissione di materiali, la produzione di materiale promozionale e pubblicitario, nonché servizi di stampa, tipografia, litografia anche realizzati per mezzo di tecnologia audiovisiva, grafica, grafica multimediale;
- p) servizi appartenenti alle categorie, 7, 9, 12 di cui all'allegato II A del D.Lgs. 163/2006;
- q) servizi finanziari, di brokeraggio e assicurativi, bancari, legali, notarili e di consulenza tecnica, scientifica, economica ed amministrativa, studi e ricerche, statistica;
- r) accertamenti sanitari presso strutture pubbliche o convenzionate;
- s) servizi di agenzia connessi a viaggi e trasferte per amministratori e personale;
- t) noleggio di macchine da stampa, da riproduzione grafica, da microfilmatura, strumentazione tecnica e di apparecchi fotoriproduttori;
- u) abbonamenti a banche dati;
- v) spedizioni e trasporto di cose, imballaggi, magazzinaggio e facchinaggio, traslochi e trasferimenti uffici;
- w) riparazione di tappezzerie, di indumenti da lavoro e accessori;
- x) riparazione ed assistenza di apparecchi da registrazione acustica, di amplificazione visiva, di strumentazione tecnica e specialistica, di telefonia fissa e mobile e del relativo materiale accessorio;
- y) riparazione di mobili e di altre attrezzature d'ufficio, arredi, complementi di arredamento e di segnaletica;
- z) riparazioni presso terzi o noleggio di autovetture, autocarri, macchine operatrici, macchine utensili, motoveicoli, natanti e relativi impianti;
- aa) pulizia, disinquinamento, derattizzazione, disinfezione, disinfestazione, smaltimento rifiuti speciali, arredo bagni e servizi analoghi.
- bb) Sistemazione delle aree a verde delle strutture dell'Ente, comprendente servizi di sfalcio, potatura e raccolta di materiale verde;



- cc) Spese per servizi telefonici e telegrafici;
 - dd) Contratti di allacciamento utenze, rinnovi contrattuali, forniture temporanee a carattere straordinario;
 - ee) Installazione, spostamento e chiusura contatori;
 - ff) Servizi necessari per il normale funzionamento dell'Ente e loro manutenzione, di importo inferiore a 10.000,00 euro;
 - gg) Servizi per la gestione degli archivi storici e di deposito;
 - hh) Verifiche periodiche impianti elettrici, telefonici, antincendio, ascensori e similari, esclusa la realizzazione di lavori pubblici;
 - ii) Servizi culturali;
 - jj) Vigilanza e servizi ausiliari;
 - kk) Servizi appartenenti all'allegato IIB del D. Lgs. 163/2006.
2. Il ricorso al sistema di spese in economia è altresì consentito nelle ipotesi previste dall'art. 125, comma 10, del D.Lgs. 163/2006.
 3. Il ricorso al sistema in economia non è consentito al di fuori delle ipotesi previste ai commi 1 e 2.
 4. L'acquisizione di beni e servizi in economia deve avvenire utilizzando i parametri di qualità e di prezzo previsti dalle convenzioni stipulate da Consip, ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ove previsti o, in caso di assenza, tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del M.E.P.A. e, in caso di assenza del meta prodotto, sulla base di indagini di mercato finalizzate all'accertamento della congruità dei prezzi.

Art. 3 RESPONSABILI DELLE PROCEDURE

1. L'unità operativa proceduralmente competente per gli acquisti in economia dei beni e dei servizi di cui al precedente art. 2 è l'Area Giuridico Finanziaria dell'Ersu di Camerino, il cui Responsabile è individuato quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi e per gli effetti di quanto indicato dall'art. 10 del D.Lgs. 163/2006 e salvo quanto diversamente disposto in tema di organizzazione dal presente Regolamento.
2. Le funzioni di Direttore dell'Esecuzione - ai sensi e per gli effetti dell'art. 119 del D.Lgs. 163/2006 - sono affidate al Responsabile della struttura richiedente ai sensi del successivo art. 4.

Art. 4 AVVIO DELLE PROCEDURE

1. Le esecuzioni in economia sono avviate a seguito di apposita richiesta scritta da parte dell'Ufficio o dell'Area titolari del relativo budget, previo accertamento della disponibilità di spesa, contenente di norma:
 - l'oggetto della prestazione;
 - l'importo complessivo a base della procedura con l'indicazione delle voci che concorrono a determinarlo, quando necessarie, gli eventuali costi per la sicurezza necessari per la eliminazione dei rischi da interferenze, che vanno tenuti distinti dal predetto importo base e non sono soggetti a ribasso. Qualora non siano ravvisabili rischi da interferenza dovrà esserne data formale attestazione;
 - **l'indicazione dei costi relativi al lavoro inerenti alla prestazione richiesta;**



- l'indicazione di eventuali clausole contrattuali ritenute necessarie ad una ottimale prestazione contrattuale;
 - i termini di esecuzione;
 - l'indicazione eventuale dei criteri di valutazione delle offerte, qualora ritenuti utili e strumentali rispetto alla specifica acquisizione.
2. Alla richiesta di cui al comma 1 sono allegati:
- il capitolato tecnico ed ogni altro elaborato descrittivo o grafico ritenuto necessario per la completa definizione delle specifiche tecniche del bene o del servizio da acquisire;
 - il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI), qualora necessario;
 - il piano per la valutazione dei rischi esistenti nel luogo di esecuzione della prestazione.
3. **Al RUP spettano i compiti di coordinamento previsti in tema di progettazione dall'art.273 del D.P.R. 5.10.2010 n. 207.**

Art. 5 Forme di esecuzione

1. Le forniture ed i servizi in economia possono essere effettuati:
- a) con amministrazione diretta qualora il responsabile del procedimento organizzi ed esegua i servizi per mezzo di personale dipendente utilizzando mezzi propri dell'amministrazione, o appositamente noleggiati, e acquisendo direttamente le eventuali forniture di beni che si dovessero rendere necessarie;
 - b) con procedure di cottimi fiduciari dove le acquisizioni di beni e servizi avvengono mediante affidamento a terzi.

Art. 6 Modalità di acquisizione

1. Le acquisizioni in economia si effettuano **preliminarmente tramite ricorso al MePA**, secondo quanto disposto dall' art. 7 comma 2 della legge n. 94 del 6.7.2012 e **in caso di assenza nello stesso dei beni o servizi oggetto di acquisizione o ad essi equipollenti, tramite procedure autonome.**
2. Le procedure di acquisizione in economia di beni e servizi di cui all'art. 2 non sono sottoposte agli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti dall'articolo 124 del D.Lgs. 163/2006.
3. L'Ente assicura comunque che le procedure in economia avvengano nel rispetto del principio della massima trasparenza, contemperando altresì l'efficienza dell'azione amministrativa con i principi di parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici.
4. **Tutti gli affidamenti sono soggetti ad avviso di post-informazione mediante pubblicazione sul sito informatico dell'Ente.**
5. Per le acquisizioni di beni e servizi in economia di importo inferiore a € 40.000,00 IVA esclusa si procede nel rispetto delle seguenti modalità:



- a) ricorso al Me.Pa. con ordine diretto di acquisto in presenza di beni/servizi con caratteristiche ed esigenze perfettamente rispondenti alle necessità dell'Ente; con Richiesta di Offerta (RdO) ad uno o più operatori nel caso di acquisizione di beni/servizi con caratteristiche e condizioni di fornitura particolari;
 - b) procedura autonoma con richiesta di preventivi ad uno o più operatori economici presenti nell'elenco fornitori o comunque in possesso requisiti.
6. Per le acquisizioni di beni e servizi in economia di importo pari o superiore a € 40.000,00 IVA esclusa si procede nel rispetto delle seguenti modalità:
- a) ricorso al Me.Pa. con RdO rivolta a cinque o più operatori economici seguendo, nell'ambito del sistema di e-procurement e delle regole stabilite per l'utilizzo del mercato elettronico, la procedura del cottimo fiduciario;
 - b) procedura autonoma mediante cottimo fiduciario.
7. Si potrà prescindere dalla richiesta di preventivi e negoziare direttamente con un operatore nei soli casi:
- importo inferiore ad € 40.000,00 IVA esclusa;
 - specialità del bene o del servizio;
 - necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso o per servizi complementari entro il limite del 50% dell'importo del contratto iniziale.
 - indifferibile urgenza, determinata da circostanze impreviste.

Art. 7 **Cottimo fiduciario**

1. La procedura di cottimo fiduciario è realizzata di norma mediante procedura negoziata previo esperimento di indagine di mercato. In caso di ricorso al mercato elettronico è realizzata mediante consultazione dei cataloghi elettronici a mezzo di richieste di offerta (RdO)
2. L'indagine di mercato è svolta, di norma, previo **avviso pubblicato nel profilo del committente per un periodo non inferiore a dieci giorni**. L'avviso deve indicare i requisiti minimi che devono essere posseduti dagli operatori economici per poter essere invitati a presentare offerta, con riferimento alla specificità del bene o del servizio da acquisire. L'avviso deve altresì contenere una succinta descrizione degli elementi essenziali della procedura, accompagnata dall'invito a prendere contatti con l'amministrazione aggiudicatrice e dall'indicazione che ulteriori informazioni possono essere fornite su richiesta. L'avviso deve, infine, contenere la riserva di selezione di cui al successivo comma 4, indicando i criteri che saranno applicati nel caso concreto.
3. L'acquisizione di beni e servizi, avviene selezionando dall'elenco formato a seguito di indagine di mercato cinque o più soggetti cui rivolgere l'invito tra quelli in possesso dei requisiti. Nel caso in cui l'elenco dei candidati sia formato da meno di cinque soggetti, l'invito deve essere rivolto a tutti i soggetti presenti.
4. La selezione degli operatori economici avviene sulla base di uno dei criteri sottoriportati:
 - a) sorteggio in seduta pubblica;
 - b) secondo l'ordine cronologico di arrivo della richiesta;



- c) le esperienze contrattuali registrate dalla stazione appaltante nei confronti dell'operatore economico da invitare, con particolare riferimento all'assenza di contenziosi.
L'ente si riserva comunque di reperire sul mercato altri operatori economici da invitare alla procedura.
5. Fermo restando il fine di perseguire esigenze sociali possono essere individuati ulteriori criteri di preferenza che non hanno uno specifico collegamento con l'oggetto o con l'esecuzione dell'appalto, quali:
- la politica occupazionale finalizzata all'uguaglianza di genere nel posto di lavoro o alla promozione dell'occupazione delle persone con particolari difficoltà di inserimento, quali disoccupati di lunga durata, giovani, disabili;
 - la partecipazione a progetti sociali.
6. Gli operatori economici selezionati sono invitati a presentare le offerte nel pieno rispetto delle modalità e dei termini stabiliti nella **lettera invito o nel foglio patti e condizioni che dovranno riportare i dati sottoindicati:**
- l'oggetto della prestazione e l'importo previsto;
 - l'indicazione dei requisiti di ordine generale, di capacità tecnica ed economica per la partecipazione alla gara, qualora non accertati in precedenza;
 - le garanzie richieste al contraente;
 - il termine di presentazione delle offerte;
 - il periodo di giorni di validità delle offerte stesse;
 - il luogo, il giorno e l'ora di apertura delle offerte in seduta pubblica;
 - l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
 - il criterio di aggiudicazione prescelto;
 - gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
 - l'eventuale clausola che preveda di procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
 - la misura delle penali;
 - l'indicazione dei termini di pagamento;
 - l'obbligo per l'assuntore di uniformarsi comunque alle norme legislative e regolamentari vigenti;
 - la facoltà per l'amministrazione di provvedere all'acquisizione dei beni o dei servizi a rischio e pericolo dell'assuntore e di risolvere il rapporto mediante semplice denuncia nei casi di specifiche inadempienze dello stesso;
 - la dichiarazione che qualora CONSIP attivi, nelle more della procedura avviata per la scelta del contraente, una convenzione avente parametri prezzo/qualità più convenienti, l'Amministrazione si riserva di non pervenire alla stipula del contratto;
 - l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta:
 - di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare tutte le condizioni previste nell'invito;
 - di aver preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione della prestazione;



- c) di aver giudicato le prestazioni stesse realizzabili, gli atti e gli elaborati visionati adeguati e i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
 - d) di essere in possesso della capacità tecnica necessaria alla esecuzione della prestazione richiesta;
 - versamento AVCP, se dovuto;
 - clausole in tema di tracciabilità dei flussi finanziari previste dalla L. 136/2010.
7. Alla lettera invito/RdO sono inoltre allegati:
- il capitolato tecnico ed ogni altro elaborato descrittivo o grafico ritenuto necessario per la completa definizione delle specifiche tecniche del bene o del servizio da acquisire;
 - il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) qualora esistente
 - il piano per la valutazione dei rischi esistenti nel luogo di esecuzione della prestazione.
8. Gli atti di gara debbono rimanere **conservati per un periodo di anni 5** dal termine di conclusione del contratto.
9. L'affidamento può avvenire o in base al criterio del prezzo più basso o in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
10. Si applica inoltre quanto previsto dal D.Lgs. 163/2006 art. 86, in tema di valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza, art. 89 e dal D. Lgs. 81/2008 art. 26 e s.i e m. in tema di valutazione dei rischi da interferenza.
11. Nella procedura negoziata le offerte dovranno essere aperte in seduta pubblica in ora e giorno predeterminati nella lettera di invito alla presenza, oltretutto del RUP, di due testimoni che siglando le offerte pervenute ne attesteranno la regolarità formale e l'integrità.
12. Qualora l'affidamento comporti la soluzione di particolari problemi tecnico-valutativi e quando l'affidamento è aggiudicato con il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa la valutazione dell'offerta è demandata ad una apposita commissione giudicatrice.
13. In ogni caso la stazione appaltante si riserva di valutare nel suo complesso la congruità di ogni offerta.

Art. 8

MODALITA' DI AFFIDAMENTO

1. Gli affidamenti di importo superiore ad € 10.000,00, IVA esclusa, sono disposti dal Direttore dell'Ente, a seguito di motivata istruttoria.
2. **Gli affidamenti entro la soglia di € 10.000,00, IVA esclusa, sono disposti dal RUP.**

Art. 9

TERMINI DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

1. Le procedure di affidamento si concludono di norma con la determina di aggiudicazione o, per **affidamenti di importo non superiore ad € 10.000,00 con verbale di aggiudicazione del**

RUP, entro il termine di 90 giorni che decorrono dalla data di richiesta di avvio della procedura salvo e tenuto conto di quanto disposto dal successivo comma.

2. I decorso dei termini relativi alla conclusione della procedura di affidamento rimane sospeso per il periodo di tempo intercorrente tra la data di richiesta di eventuali chiarimenti, integrazioni o adempimenti formali di qualunque genere e la data di ricevimento dei dati richiesti o di adempimento della formalità richiesta.

Art. 10

VERIFICA DEI REQUISITI

1. Con riferimento ai requisiti di ordine generale, per importi inferiori a € 40.000, IVA esclusa si può prescindere dagli accertamenti previsti per legge, effettuando, in ogni caso, i controlli di cui dall'art. 71 del d.P.R. 445/2000, a campione o in caso di fondati dubbi.

Art. 11

STIPULA DEL CONTRATTO E GARANZIE

1. Tutte le procedure in economia devono concludersi necessariamente con la stipula di un contratto.
2. Il contratto è stipulato mediante scrittura privata che può anche consistere in apposito scambio di lettere con cui l'amministrazione aggiudicatrice dispone l'ordinazione dei beni o dei servizi, che riporta i medesimi contenuti previsti dalla lettera di invito di cui all'art. 7 o mediante ordinativo di acquisto
3. Non potrà procedersi alla stipula del contratto in caso di esito negativo dell'accertamento in ordine al possesso dei requisiti.
4. Divenuta efficace l'aggiudicazione la stipula del contratto ha luogo entro il termine di 60 giorni e comunque non prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 79 del codice dei contratti.
5. Per acquisizioni sul MePA non si applica il periodo sospensivo di gg 35 di cui sopra.
6. A garanzia della mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario, in sede di gara, può essere richiesta la presentazione di una cauzione provvisoria fino al 2% (due per cento) dell'importo a base d'asta da prestare mediante contanti, assegno circolare, fideiussione bancaria o polizza assicurativa. Tale cauzione è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto per l'aggiudicatario mentre ai non aggiudicatari la cauzione è restituita, in segno di svincolo, entro 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione.
7. Dopo il provvedimento di aggiudicazione e prima della stipula del contratto l'affidatario a richiesta dell'Ente dovrà provvedere a costituire una cauzione pari ad un decimo dell'importo dell'affidamento a copertura della corretta esecuzione del contratto stesso, ivi compreso il pagamento delle penali contrattualmente previste e di ogni altro obbligo.



8. Tale garanzia, che sarà svincolata all'approvazione del certificato di collaudo o attestato di regolare esecuzione, può essere prestata, a scelta dell'offerente, sotto forma di cauzione o di fideiussione.
 - La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice (art. 75, comma 2, D.lgs 163/2006).
 - La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze (art. 75, comma 3, D.lgs 163/2006).
7. Nelle procedure di acquisizione in economia di importo a base di affidamento inferiore ad € 40.000,00, comprensivi dei costi della sicurezza necessari per la eliminazione dei rischi da interferenze è possibile prevedere che l'offerta non sia corredata dalla garanzia di cui all'art. 75 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e che l'aggiudicatario non sia obbligato a costituire la cauzione definitiva di cui all'art. 113 del D.Lgs. medesimo.
8. Nelle procedure di acquisto in economia di importo a base di affidamento pari o superiore ad € 40.000,00, comprensivi dei costi della sicurezza necessari per la eliminazione dei rischi da interferenze, è possibile evitare che l'offerta sia corredata dalla garanzia di cui all'art. 75 del D.Lgs. 163/2006.
9. La durata del vincolo sarà determinata dal Responsabile unico del procedimento in funzione della scadenza del contratto.
10. Nelle procedure di acquisizione in economia di contratti esclusi totalmente o parzialmente dall'applicazione del D.Lgs. 163/2006 è possibile evitare che l'offerta sia corredata dalla garanzia di cui all'art. 75 del D.Lgs. 163/2006.
11. Tutte le garanzie di cui al presente articolo devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante (art. 75, c. 4, D.lgs 163/2006).

Art. 12

GESTIONE ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Al Responsabile della struttura a cui afferiscono il bene o il servizio acquisiti spettano le funzioni proprie del Direttore dell'esecuzione cioè di provvedere alla gestione del contratto e di esercitare i compiti di assistenza, vigilanza e direzione necessari ad assicurarne la regolare esecuzione, e di autorizzare i pagamenti di cui all'art. 14.
2. Il Direttore dell'esecuzione provvede a segnalare tempestivamente al Responsabile unico del procedimento gli eventuali inadempimenti contrattuali.



3. Il RUP provvede, sentito l'affidatario, ai provvedimenti del caso, compresa l'irrogazione delle penali, l'esproprio della cauzione e la risoluzione contrattuale.
4. I beni e servizi sono soggetti rispettivamente a collaudo o attestazione di regolare esecuzione da parte del Direttore dell'esecuzione.

Art. 13

MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. L'amministrazione aggiudicatrice può richiedere la variazione dei contratti stipulati nei casi e nei modi previsti dalla vigente normativa.
2. Nei casi previsti, l'Amministrazione aggiudicatrice può chiedere all'appaltatore una variazione in aumento o in diminuzione solo fino alla concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto. In caso di successive variazioni, gli incrementi o le diminuzioni si cumulano e, ai fini della valutazione del predetto limite del quinto, si rapportano all'importo originario del contratto stipulato. Non sono comunque ammesse le variazioni che elevano l'importo contrattuale in misura superiore alle soglie massime di applicabilità del presente regolamento.

Art. 14

PAGAMENTI

1. Le fatture relative ai beni o ai servizi, corredate dagli altri documenti richiesti dalle normative al momento vigenti, pervenute regolarmente, sono pagate, solo se munite dell'attestazione di regolare esecuzione da parte del Direttore dell'esecuzione confermata in sede di saldo finale dal RUP.
2. E' consentito il rilascio del certificato di regolare esecuzione parziale di servizi; in tal caso i pagamenti in conto sono disposti in misura corrispondente.
3. Per i pagamenti per le prestazioni in economia si prescinde dal disposto di cui all'art. 4, c. 3, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.